



# Insieme con l'ANMIC

Trimestrale della sede di Como dell'Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi Civili  
Registrazione Tribunale di Como n. 2/2004 del 15.01.2004  
Distribuito in abbonamento ai tutti i soci dell'ANMIC provinciale di Como  
Anno VI - nr. 3 (23) - Dicembre 2009

IL CASO CITTADINO ANALIZZATO DALL'ANMIC

## Occorre un lungolago a prova di invalido

di Valentina Introzzi

**L**a città di Como è in subbuglio, da ormai due mesi, per il rifacimento del lungolago e per il "muro" che è diventato il simbolo di come troppo spesso si lavori senza prevedere in modo esatto e puntuale le conseguenze del proprio operato. Alle proteste dei cittadini, sono seguite le assicurazioni di rito da parte degli amministratori che tutto verrà risolto. Certo è che Como ha bisogno di un nuovo lungolago ed a quanti, in tutte queste settimane, hanno rinverdito il famoso detto secondo il quale "si stava meglio prima" io rispondo, sì, possibilmente se non si abbia qualche problema di deambulazione. Infatti, nel vecchio tratto ancora percorribile da piazza Cavour a piazza Matteotti tra radici che affiorano dal terreno, buche dovute alla mancanza di tutti i cubetti di porfido e gli effetti del fenomeno della subsidenza sul marciapiede, per un disabile assume i contorni di un rally ed anche per le persone normodotate le possibilità, per lo meno, di inciampare sono consistenti in caso di qualche disattenzione. E allora, si ha ancora il coraggio di dire che bisognava lasciare stare tutto? No, rispondiamo noi. Como deve avere un lungolago degno della bellezza del primo bacino del Lario, un po' come, nel loro piccolo, hanno Lecco o Lugano. Un'opera che permetta a TUTTI di godere della



bellezza del primo bacino del Lario passeggiato o percorrendo tale marciapiede quando si vuole. E così dovrebbe essere in tutta la città perché ora, a

causa del muro, il lungolago è sulla bocca di tutti... Peccato che meriterebbero tale attenzione anche tante altre situazioni di disagio per i disabili (marciapiedi piccoli, magari con enormi buche dovute all'asfalto saltato nel corso del tempo, scivoli inesistenti, strade diventate un colabodro, semafori con tempi di attraversamento degni di un centometrista, ecc.) di cui città, e provincia, sono ancora piene.



### *In questo numero...*

- Pag. 2: Gli aiuti del fisco ai disabili
- Pag. 3: E' tempo di tesseramento
- Pag. 5: L'ANMIC Como sbarca su Internet
- Pag. 6: IVA agevolata sui veicoli ed eredi

## Merry Christmas!

### NATALE 2009

PER LE FESTE NATALIZIE GLI UFFICI ANMIC  
RESTERANNO CHIUSI DAL 23 DICEMBRE  
AL 6 GENNAIO RIAPRIREMO CON  
ORARIO NORMALE DA GIOVEDÌ 7  
GENNAIO 2010. A TUTTI TANTI AUGURI



# GLI AIUTI DEL FISCO AI DISABILI CON DEDUZIONI E DETRAZIONI

## Gli sconti su auto e cure mediche

dal Sole 24 Ore

In questi ultimi anni il legislatore tributario si è dimostrato sempre più sensibile ai problemi delle persone diversamente abili ampliando e razionalizzando le agevolazioni fiscali per loro previste, non senza introdurre qualche specifica norma anti-abuso. Vediamole.

### I CARICHI DI FAMIGLIA

La Finanziaria 2007 nel sostituire le deduzioni dal reddito imponibile per i figli a carico con una detrazione d'imposta, ha previsto, a partire dal 2007, per il figlio portatore di handicap una maggiorazione di 220 euro rispetto all'importo che spetterebbe per lo stesso figlio in assenza di handicap. Nell'articolo 12 del Testo Unico delle imposte sui redditi si stabilisce che dall'imposta lorda



trasferimento è una persona portatrice di handicap grave, riconosciuto ai sensi della legge n. 104/92, l'imposta si applica sulla parte del valore della quota che supera l'importo di 1.500.000 euro. Un analogo beneficio è previsto in materia di imposte sulle donazioni.

si detraggono, per ciascun figlio, i seguenti importi teorici: 800 euro; 900 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. Tuttavia, la detrazione teorica è aumentata di 220 euro per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell'art. 3 della legge del 104 e di 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo, per i contribuenti con più di tre figli a carico. Pertanto, per un figlio minore di tre anni, portatore di handicap, la detrazione teorica è di 1.120 euro e, per un figlio minore di tre anni portatore di handicap che sia a carico con altri tre fratelli, la detrazione teorica è di 1.320 euro. Le detrazioni sono in funzione del reddito complessivo posseduto nel periodo d'imposta e il loro importo diminuisce con l'aumentare del reddito fino ad annullarsi quando il reddito complessivo dell'avente diritto al beneficio arriva a 95.000 euro.

### SUCCESSIONE/DONAZIONE

Sono obbligati al pagamento dell'imposta gli eredi e i legatari che beneficiano di un patrimonio loro trasmesso dal de cuius per successione. Tuttavia, se a beneficiare del

### L'ACQUISTO DI VEICOLI

Ecco i benefici sull'acquisto delle autovetture: detrazione dell'Irpef del 19% della spesa sostenuta per l'acquisto; Iva al 4% sull'acquisto; esenzione dal bollo d'auto e dall'imposta di trascrizione sui passaggi di proprietà.

Ne beneficiano: non vedenti e sordomuti; disabili con handicap psichico o mentale titolari dell'indennità di accompagnamento; disabili con grave limitazione delle capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni (in questo caso, e nel precedente, lo stato deve essere certificato con verbale della Commissione per l'accertamento dell'handicap presso l'ASL); disabili con ridotte capacità motorie (sono coloro che presentano ridotte o impedito capacità motorie ma che non risultano, contemporaneamente, "affetti da grave limitazione della capacità di deambulazione" per cui nei loro confronti il diritto alle agevolazioni è condizionato all'adattamento del veicolo acquistato). E' opportuno ricordare che la Finanziaria 2007 ha stabilito che le agevolazioni previste sui veicoli (continua a pagina 4)



#### INSIEME CON L'ANMIC

Trimestrale della sede di Como dell'Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi civili

#### Direttore responsabile:

Luigi Clerici

#### Comitato di redazione:

Marzio Merazzi - Ileana Casagrande - Nicola Todisco - Valentina Introzzi

#### Proprietario:

ANMIC Como nella persona del presidente pro tempore  
Como, via Natta, 16

#### Redazione

c/o Anmic Como - via Natta, 16  
Telefono : 031.266134

#### E-mail:

anmic.provinciacomo@virgilio.it

info@anmic-como.it

N° 3 (23) - Dicembre 2009

chiuso in redazione il 10.11.2009

#### Stampa:

Grafica Ma.Li.Ma,  
viale Innocenzo XI, 70 - Como

## ASSOCIAZIONE NAZIONALE MUTILATI ED INVALIDI CIVILI



ENTE MORALE DI TUTELA E RAPPRESENTANZA - D.P.R. del 23-12-1978  
Ex Ente di diritto pubblico (Legge 458 del 23 aprile 1965)

SEDE PROVINCIALE DI COMO

Via Natta, 16 - Tel. 031 266134 - Fax 031 260972 - C.C. Postale n. 14552228

E-mail [info@anmic-como.it](mailto:info@anmic-como.it)

### **Modalità tesseramento 2010.**

A partire dal 1° gennaio 2010 inizia il tesseramento per l'anno nuovo;

**l'importo per l'iscrizione è di 40,00€**  
**comprensivi di TESSERA ASSOCIATIVA e**  
**NOTIZIARIO ANMIC della Sede di Como.**

In alternativa si può scegliere tra le seguenti opzioni:

- Offerta
- Notiziario (7€ )
- Tessera (36, 15€ )
- Notiziario + Offerta
- Tessera + Offerta
- Notiziario + Tessera + Offerta

Se non vi fosse possibile venire nelle nostre sedi di Como (Via Natta 16), potrete usufruire del bollettino in c/c postale a noi intestato:

ASSOCIAZIONE NAZIONALE MUTILATI ED INVALIDI CIVILI, Via Natta 16 Como (il nostro c/c postale è: 14552228). Richiediamo che vengano scritti con chiarezza il nome e cognome dell'invalido e ben specificata la causale del versamento. Per migliorare la qualità del servizio vi preghiamo di volerci comunicare gli eventuali cambi di indirizzo, inesattezze o altri cambiamenti (es. il grado di invalidità): questo garantisce un buon funzionamento del centro elettronico e facilita il raggiungimento di tutti coloro che potrebbero aver bisogno.

**Attenzione! A Como e in provincia continuano a ripetersi le richieste di denaro sempre in nome e per conto "degli invalidi"! Per questo cogliamo ancora l'occasione per ricordarvi che l'ANMIC si sostiene esclusivamente con il ricavato delle tessere annuali e non è mai ricorso ad alcun tipo di questua o elemosina!**

## GLI SCONTI SU AUTO E CURE MEDICHE

(continua da pagina 2)  
utilizzati per la locomozione dei portatori di handicap sono riconosciute a patto che gli autoveicoli siano utilizzati in via esclusiva o prevalente dai beneficiari degli sconti fiscali.

### LE SPESE SANITARIE

Per i portatori di handicap l'articolo 10 del Tuir prevede la possibilità di dedurre dal reddito complessivo l'intero importo delle spese mediche generiche e di assistenza specifica. Tali spese sono deducibili dal reddito complessivo anche se sono sostenute dai familiari a favore dei disabili e anche se questi ultimi non risultano fiscalmente a carico. Si considerano di "assistenza specifica", tra le altre, le spese relative all'assistenza infermieristica e riabilitativa e quelle sostenute dal personale in possesso della qualifica professionale di addetto all'assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale. In caso di ricovero di un portatore di handicap in un istituto di assistenza è possibile portare in deduzione non l'intera retta pagata ma solo la parte che riguarda le spese mediche e le spese paramediche di assistenza specifica, a condizione che le stesse risultino indicate distintamente nella documentazione rilasciata dall'istituto di assistenza. Le spese sanitarie specialistiche (analisi, prestazioni chirurgiche e specialistiche), invece, danno diritto ad una detrazione Irpef del 19% sulla parte che eccede 129,11 euro; in questo caso, la detrazione, è fruibile anche dai familiari quando il disabile è fiscalmente a carico.

### I MEZZI DI AUSILIO

Tra le agevolazioni di carattere più specifico, ricordiamo: la possibilità di detrarre dall'Irpef

il 19% della spesa sostenuta (e di fruire dell'Iva al 4%) per l'acquisto dei sussidi tecnici e informatici, cioè apparecchiature e dispositivi meccanici, elettronici o informatici, anche appositamente fabbricati per le spese limitate da menomazioni permanenti di natura motoria, visiva, uditiva o del linguaggio; la possibilità di detrarre le spese di mantenimento (calcolando la detrazione in modo forfettario per un importo pari a 516,46 euro) del cane guida per non vedenti. Si ricorda che spetta inoltre la detrazione dell'Irpef del 19% della spesa sostenuta per l'acquisto del cane guida. La detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi



di perdita dell'animale. In questo limite rientrano anche le spese per l'acquisto degli autoveicoli, utilizzati per il trasporto del non vedente. La detrazione è fruibile o dal disabile, o dal familiare di cui il non vedente risulta a carico.

## Vendita anticipata con imposta "piena"

**L**a legge Finanziaria 2007, come già ricordato, per evitare abusi nella fruizione dei benefici fiscali previsti dalla legge sull'acquisto di mezzi di trasporto da parte di portatori di handicap ha introdotto una norma specifica. In particolare l'articolo 1 (comma 36) ha disposto che, in caso di trasferimento a titolo oneroso o gratuito delle autovetture per le quali l'acquirente ha fruito dei benefici fiscali prima del decorso del termine di due anni dall'acquisto, è dovuta la differenza fra l'imposta dovuta in assenza di agevolazioni e quella risultante dall'applicazione delle agevolazioni stesse. Sul tema è intervenuta la recente risoluzione nr. 136 dell'agenzia delle Entrate, che ha chiarito come in base alla

disposizione in commento, in caso di vendita anticipata del veicolo acquistato con l'aliquota del 4%, il disabile è tenuto a riversare la differenza di imposta tra tale aliquota e quella ordinaria del 20% non corrisposta al momento dell'acquisto. Nessun cenno viene fatto nel documento di prassi alla restituzione della detrazione Irpef. Secondo l'agenzia delle Entrate, inoltre, la successiva rivendita del veicolo da parte dell'erede entro due anni dall'acquisto dello stesso da parte del de cuius, non è riconducibile all'ambito di applicazione della norma antielusiva in quanto effettuata da un soggetto diverso dall'acquirente beneficiario del vantaggio fiscale. Anche nel prossimo numero di Insieme con l'ANMIC continueremo ad approfondire questo argomento.

LA SEDE PROVINCIALE DI COMO SBARCA SU INTERNET

# Ecco il nostro nuovo sito web

di Valentina Introzzi

I volontari della vostra Sede Anmic si tengono sempre aggiornati sugli enormi passi avanti che ogni giorno la tecnologia fa, rendendoci la vita più facile. Per questo qualche mese fa avevamo annunciato la nascita del sito internet della Sede di Como. Finalmente ci siamo! Sul nostro sito [www.anmic-como.it](http://www.anmic-como.it) tutti gli internauti potranno avere un panorama a 360° della disabilità nel comasco. Non solo, però, notizie ma anche informazioni sulle leggi, sulla nostra sede provinciale, su iniziative ed anche tutta la modulistica che può essere utile per attivare le varie pratiche relative all'invalidità ed alle agevolazioni che ne derivano. Inoltre, potrete trovare on-line anche le modalità di tesseramento, le istruzioni per devolvere all'Associazione il 5x1000 o anche, semplicemente come



fare una donazione a questo Ente, che, come voi ben sapete vive esclusivamente sul tesseramento. Sulla pagina web, ritroverete anche tutti i nostri recapiti e i nostri orari. Istituiremo inoltre un indirizzo email specifico a cui si potranno mandare quesiti, chiarimenti e quant'altro. Collegato al nostro nuovo sito [www.anmic-como.it](http://www.anmic-como.it), ci saranno anche un blog e un forum di discussione, in cui voi sarete protagonisti diretti e potrete interagire concretamente, sia con la Sede Provinciale, sia con altri utenti, scambiando informazioni utili ed esperienze personali.

Ovviamente il fatto di aprire uno spazio web non farà certo venir meno il contatto "personale" tra voi e l'Associazione. Certo, questo, è uno dei rischi delle nuove tecnologie dove tutto è più comodo ma non si percepisce più il calore, la sensazione, l'importanza di un contatto umano. Ci premuniamo, quindi, subito di dirvi che questo non verrà mai meno. Se sul sito potrete trovare news e documenti che possono agevolare alcune vostre necessità, i nostri uffici sono sempre e comunque a vostra disposizione. Come sempre non mancano i riferimenti alla nostra realtà cittadina con le ultime news dalla Consulta sull'handicap ai lavori del Comune di Como per l'eliminazione delle barriere architettoniche in alcune scuole cittadine. Noi speriamo che questa innovazione serva a farci conoscere da persone che in altro modo non potrebbero raggiungerci, ma che ugualmente hanno bisogno del nostro aiuto e della nostra esperienza.

## I nostri orari

**Quanto è aperta la sede di via Natta**

**I NOSTRI ORARI DI APERTURA:  
DALLUNEDÌ AL GIOVEDÌ DALLE 9.00 ALLE  
11.30 E DALLE 15.00 ALLE 17.30  
IL VENERDÌ SOLO AL MATTINO DALLE 9.00  
ALLE 11.30.**



## QUANDO LA DISABILITA' FA NOTIZIA...IN POSITIVO

# Lo spazio delle "Buone notizie"

a cura di Marzio Merazzi e Valentina Introzzi



## Iva agevolata sui veicoli ed eredi: nuova risoluzione

**È** stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell'8 maggio, la **Legge 7 maggio 2009, n. 46** che dispone un'estensione del diritto di voto a domicilio agli elettori impossibilitati a spostarsi autonomamente dalla propria dimora. Come si ricorderà **Legge 27 gennaio 2006, n. 22**, assicurava già l'esercizio di voto a domicilio, ma limitatamente ed esclusivamente agli elettori in dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali e dietro specifica presentazione di documentazione sanitaria. Fino ad oggi rimanevano escluse da questa opportunità le persone, pur con gravi infermità che non facciano uso, in modo continuativo e vitale, di apparecchi elettromedicali. Rimanevano escluse anche se non erano in grado, comunque, di recarsi al seggio elettorale né in modo autonomo, né con l'aiuto dei supporti messi a disposizione dai Comuni (i sensi dell'articolo 29, Legge 5 febbraio 1992, n. 104) e cioè servizi di accompagnamento e trasporto. Modificando la Legge 22/2006, la nuova norma sana questa sperequazione, garantendo il **diritto di voto** anche alle **persone** affette da infermità che le rendano **intrasportabili**. Il primo passaggio che l'elettore deve fare, nell'imminenza di qualsiasi consultazione elettorale, è la richiesta della certificazione sanitaria che attesti la grave infermità (dipendenza da elettromedicali o "intrasportabilità"). La certificazione la rilascia esclusivamente l'**Azienda Usi** solo attraverso propri **medici incaricati**. La certificazione deve essere rilasciata in **data non anteriore ai 45 giorni** dalla data delle consultazioni elettorali. La domanda per la visita, ovviamente, può essere presentata anche prima dei 45 giorni. La certificazione, per i soli "intrasportabili", deve avere una **prognosi non inferiore ai 60 giorni**. Come si può immaginare, le visite, in questi casi, non possono che essere domiciliari e questo comporterà un impegno ed un'organizzazione adeguata a carico delle Aziende Usi. Per questo motivo è difficilmente ipotizzabile che, anche sperimentalmente, questa opportunità sia garantita entro le prossime consultazioni elettorali di giugno. Il secondo passaggio è di **presentare la richiesta** di votazione presso la propria dimora, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali si è iscritti. Alla richiesta va allegata una dichiarazione in carta libera, attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano e recante l'indicazione dell'indirizzo completo di questa; oltre alla certificazione rilasciata dal medico incaricato dell'Azienda Usi. La domanda al sindaco va presentata in un periodo compreso **tra il quarantesimo e il ventesimo giorno antecedente** la data della votazione. La norma non entra nel merito delle probabili situazioni in cui la persona disabile grave non sia in grado di firmare e quindi di quale sia la procedura di raccolta della sua volontà. Di norma, in questi casi la volontà è raccolta da un pubblico ufficiale (DPR 445/2000, art. 4) che annota le

cause dell'impedimento fisico alla firma; la nuova norma non lo rammenta, ma soprattutto non obbliga i Comuni a svolgere anche queste pratiche a domicilio.

## Invalidità civile con INPS unica controparte

**D**iventerà più semplice e al tempo stesso più rigoroso l'accertamento del diritto alle prestazioni di invalidità civile, di cui usufruiscono oggi più di due milioni e mezzo di persone. L'articolo 20 del decreto anti-crisi stabilisce che dal 1° gennaio prossimo entreranno a far parte delle commissioni mediche dell'ASL i sanitari dell'Inps, ai quali spetterà l'ultima parola per il riconoscimento del beneficio. La frammentazione attuale delle competenze viene superata anche per quanto riguarda il contenzioso (320mila cause pendenti) che passa ora completamente nelle mani dell'Inps. Considerato che le nuove norme sono già operative l'Inps ha già emanato le istruzioni per gli uffici periferici. La semplificazione, introdotta dalla manovra, si giova del fatto che dal 1° luglio scorso l'Inps è l'unico legittimato passivo, vale a dire la sola controparte nelle cause di invalidità civile. Sono, infatti, soppressi sia l'obbligo di notifica dei ricorsi per il mancato riconoscimento della prestazione agli Uffici dell'Avvocatura dello Stato, sia la disposizione che rendeva obbligatoriamente parte in causa il ministero dell'Economia. Il destinatario delle notifiche, quindi, è solo l'Inps che nei giudizi di primo grado sarà rappresentato e difeso dai propri dipendenti. L'azione finalizzata a rendere più rapido e trasparente il contenzioso risente, inoltre, positivamente tecnico nominato dal giudice di essere assistito da un medico legale dell'ente nel corso del giudizio. Le novità in materia di contenzioso accelerano così il percorso che mette l'Inps al centro delle attività connesse al processo di riconoscimento degli stati di invalidità civile, handicap e disabilità. L'espletamento delle nuove funzioni richiederà per forza di cose un notevole impegno dell'ente sul piano organizzativo. La responsabilità di porre in atto le misure necessarie perché il contenzioso sia gestito secondo gli indirizzi indicati nel decreto ricade sui Direttori delle sedi provinciali, strutture cui vanno indirizzati ora gli atti di notifica. Al potenziamento e all'adattamento delle procedure informatiche, per quanto riguarda in particolare la fase del protocollo, si accompagnerà il compito di garantire nei giudizi di primo grado la presenza di funzionari competenti. Al tempo stesso dovrà essere garantita la presenza dei medici legali dell'ente tanto più che era l'obbligo di coin-volgimento degli stessi da parte dei consulenti tecnici di ufficio è stato esteso a tutti il contenzioso giudiziario in materia di assistenza e di previdenza.

## DECRETO ANTI-CRISI

# Niente più decurtazioni sui permessi

di Valentina Introzzi

Il Decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, il cosiddetto decreto anticrisi, contiene una novità positiva per i dipendenti pubblici i quali, dallo scorso anno, vedevano la loro retribuzione ridotta in occasione delle assenze per malattia o per permessi per assistenza a familiari con disabilità (Legge 104/1992). Queste restrizioni erano contenute nella Legge 6 agosto 2008, n. 133 di conversione del Decreto-legge 112/2008, che, all'articolo 71 disciplinava appunto le assenze per malattia e per permesso retribuito dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, potenziando i controlli e introducendo elementi di disincentivo economico. Su quest'ultimo aspetto è necessario premettere che nel comparto pubblico esistono dei "fondi per la contrattazione integrativa" che possono essere usati distribuendo ai dipendenti somme che assumono la valenza di incentivi, premi o altre denominazioni. Hanno spesso una valenza anche significativa nella retribuzione finale dei dipendenti pubblici. Obiettivo dell'articolo 71 della Legge 133/2008: impedire che le amministrazioni pubbliche possano considerare l'assenza dal servizio come presenza ai fini della distribuzione delle somme dei fondi per la contrattazione integrativa. La disposizione riguardava, in generale, tutte le assenze, con esclusione delle assenze esplicitamente individuate e cioè per maternità, compresa l'interdizione anticipata dal lavoro, e paternità, permessi per lutto, per citazione a testimoniare e per l'espletamento delle funzioni di giudice popolare, assenze previste dall'articolo 4, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53, e per i dipendenti portatori di handicap grave i permessi di cui all'articolo 33, commi 6 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104). Erano, invece, considerate assenze, ad esempio, il congedo retribuito di due anni (anche frazionato) previsto dall'articolo 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 per l'assistenza ai figli con grave handicap, ai fratelli o le sorelle e ai genitori conviventi, o al coniuge e i permessi lavorativi ex articolo 33 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 (commi 1, 2 e 3) cioè quelli che spettano ai genitori, ai parenti e agli affini delle persone con handicap grave. I lavoratori del comparto pubblico che in questi mesi hanno usufruito di questi permessi o che sono stati assenti per malattia hanno avuto una retribuzione inferiore. Il comma 24

dell'articolo 17 del Decreto-legge 78/2009 ha abrogato interamente il comma (5 dell'articolo 71) della Legge 133/2008 che prevedeva quelle restrizioni nella retribuzione. Nessuna novità, invece, per le decurtazioni sulle assenze per malattia fino ai 10 giorni. Ora il Decreto passa all'esame delle Camere che hanno tempo 60 giorni per la conversione. In sede di conversione potranno esservi delle modifiche. Trascorsi 60 giorni senza che il testo sia approvato, il Decreto, con le disposizioni contenute, decade. Altre novità riguardano i controlli. Vengono abrogate le fasce orarie (dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14 alle ore 20.00 di tutti i giorni, compresi i non lavorativi e i festivi) delle visite "fiscali" previste dall'articolo 71 della Legge 133/2008. Le certificazioni mediche, relative alla malattia, potranno essere rilasciate non solo da medici di struttura pubblica, ma anche da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, modifica resa necessaria dall'evidente sovraccarico per le Aziende UsL. Infine il Decreto precisa che gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia effettuati dalle aziende sanitarie locali su richiesta delle Amministrazioni pubbliche interessate rientrano nei compiti istituzionali del Servizio sanitario nazionale. Conseguentemente i relativi oneri restano comunque a carico delle aziende sanitarie locali.

## DOMANDE & RISPOSTE

*Un invalido al 100% (legge 104/92) residente in un'area condominiale privata, non potendo ottenere la riserva di un posto sulla via pubblica, può fare richiesta all'assemblea condominiale per riservare un posto all'interno dell'area condominiale? In caso di rifiuto si può impugnare la delibera?*

Un vero e proprio obbligo a riconoscere un posto auto a chi è invalido non sussiste in capo all'assemblea condominiale. E' vero però che alla luce dell'entrata in vigore della legge nr. 104 del 1992 vi è stato un radicale mutamento, rispetto al passato, nei confronti dei soggetti disabili e delle cosiddette barriere architettoniche. Proprio in ragione di ciò l'articolo 1102 Codice civile deve essere interpretato alla luce dei principi costituzionali e pertanto i diritti sulle parti comuni dell'edificio condominiale devono essere temperati con quelli di colui che, trovandosi in condizioni di ridotta incapacità motoria abbia esigenze di strutture e servizi che "gli consentano di raggiungere o entrare agevolmente nell'edificio o fruire di spazi in condizioni di adeguata autonomia" (Tribunale di Bologna, sez. III, 7 IV 2006). A fronte di ciò si ritiene che il disabile possa far leva su questo principio così da ottenere una delibera in tal senso da parte dei condomini.

# ANMIC Como ringrazia...

